

di capitani di gran cabottaggio, di ingegneri navali, di costruttori navali di 1^a e 2^a classe, e di macchinisti in 1^o e in 2^o; registrano e consegnano le dette patenti;

5^o rilasciano le patenti di grado a coloro che furono dichiarati idonei all'esame teorico-pratico di padrone; i certificati di idoneità per navigare come scrivano o *sottoscrivano*; i certificati di idoneità alle funzioni di perito stazizzatore; ed i fogli di autorizzazione al comando di bastimenti addetti al piccolo traffico costiero, e alla pesca illimitata;

6^o tengono registro dei piloti pratici stabiliti nel compartimento, e rilasciano i relativi fogli di abilitazione; tengono pure registro degli interpreti marittimi, che sono da loro nominati;

7^o trattano gli affari riguardanti le successioni di marinai morti in navigazione od all'estero;

8^o accertano le azioni di merito compiute in mare, e ne riferiscono al Ministero;

9^o propongono all'approvazione del Ministero della marina le tariffe delle mercedi per l'imbarco e sbarco dei passeggeri, dei bagagli e delle merci;

10^o esercitano la giuri-

sdizione e i poteri arbitrale e disciplinare loro attribuiti dal Codice della marina mercantile;

11^o ricevono le convenzioni di arruolamento, conformi al disposto del Codice di commercio;

12^o sono incaricati dell'eseguitamento della leva marittima secondo la legge e regolamento relativi;

13^o regolano il servizio dei barcaioli, dei zavorrai, e di altri esercenti arti e industrie nei porti, e l'ammissione degli spedizionieri nell'ufficio;

14^o tengono le matricole dei bastimenti a vela e a vapore del rispettivo compartimento, e trascrivono su particolari registri gli atti traslativi o dichiarativi della proprietà dei bastimenti stessi, i contratti di pegno, di cambio marittimo, e di costruzione dei bastimenti e relative quietanze;

15^o promuovono d'ufficio la vendita dei bastimenti nei casi preveduti dal Codice della marina mercantile;

16^o propongono al Ministero della marina la emissione e la rinnovazione degli atti di nazionalità dei bastimenti; rilasciano loro le carte di bordo per qualunque destinazione;

17^o tengono i registri dei galleggianti del compartimento non muniti di atti